

Università degli Studi di

Messina

Prot. n. 13819

Del 8 / 3 / 2013

Tit/Cl 1 / 1 Partenza

Circolare n. 16 / 2013

## Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle Aree

e, p.c. Al Magnifico Rettore Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Il decreto-legge in oggetto, per lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, si occupa di infrastrutture e servizi digitali, creazione di nuove imprese innovative (startup), strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo relative alla responsabilità civile auto.

Di particolare interesse, per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università, gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9-bis, 10, 13-ter, 15, 16, 33, 33-bis, 33-quater, 33-quinquies, 33-septies, 34, 34-bis, 36 e 38 dedicati allo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, in attuazione dell'Agenda Digitale italiana e dei principi dell'Agenda Digitale europea.

L'art. 1 prevede che, con apposito D.P.C.M., si potrà disporre l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica e l'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria.

All'art. 2 si prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che assicurerà l'accesso ai propri dati alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi. Con DPCM saranno stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle norme

sull'istituzione dell'ANPR, avendo particolare riferimento alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, ai criteri per la interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale e all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR.

Con gli articoli 4, 5 e 6 si apportano modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), finalizzate ad incrementare l'utilizzo delle comunicazioni digitali nella pubblica amministrazione.

L'art. 4 stabilisce che ogni cittadino può indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. L'indirizzo è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Con decreto ministeriale saranno definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

A decorrere dal 1<sup>^</sup> gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato.

Se il cittadino non ha indicato il proprio domicilio digitale, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini con documenti informatici ed inviare ai cittadini stessi la copia analogica di tali documenti. La copia analogica inviata al cittadino dovrà contenere una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche del CAD.

Nell'art. 5 l'obbligo di registrare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese, viene esteso, oltre che alle imprese costituite in forma societaria, anche alle imprese individuali. Per le imprese individuali attive si prevede l'obbligo di depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

Per agevolare lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese si prevede l'istituzione del pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. Sarà un elenco in formato aperto accessibile liberamente tramite sito web senza necessità di autenticazione.

L'art. 6 integra le previsioni normative del CAD, della legge n. 241/90 e del Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione di documenti per via telematica, ai contratti della pubblica amministrazione e alla conservazione degli atti notarili. Alla previsione dell'art. 47 comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - decreto legislativo n. 82/2005), secondo la quale "le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del

procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza" si aggiunge che la sua inosservanza, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

Si prevede che il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza inviata per via telematica con le modalità prescritte dall'art. 65 del CAD comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

L'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione (IPA), già previsto dalle previgenti norme, ha la funzione di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e deve contenere gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.

Si prevede che, a partire dal 1 gennaio 2013, gli accordi che le amministrazioni pubbliche possono concludere per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, previsti dall'art. 15 della legge n. 241/90, devono essere sottoscritti con firma digitale o con firma elettronica avanzata a pena della nullità degli stessi.

A partire dallo stesso termine del 1 gennaio 2013 ogni contratto pubblico per lavori, servizi e forniture e' stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Si stabilisce, inoltre, che i notai possano redigere gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del decreto legislativo n. 110 del 2010, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi gestito dal Consiglio nazionale del notariato, in attesa dell'emanazione dei decreti interministeriali che disciplinano la conservazione di documenti in formato elettronico da parte del notaio.

Pertanto, la disciplina relativa alle modalità telematiche di invio delle comunicazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), decreto legislativo n. 82/2005, con le modifiche apportate dal decreto-legge in oggetto, prevede:

- \* (art. 3-bis, comma 4) a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato;
- \* (art. 4) la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- \* (art. 5 ) le pubbliche amministrazioni sono tenute, a far data dal 1° giugno 2013, ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- \* (art. 5-bis comma 1) la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
- \* (art. 47 commi 1 e 1-bis) le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. L'inosservanza della predetta disposizione, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare;
- \* (art. 63 comma 3-bis) a partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Inoltre, in materia di PEC, diverse disposizioni normative prevedono:

- \* l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di dotarsi di una casella di PEC per qualsiasi scambio di informazioni e documenti (art. 6 CAD);
- \*l'utilizzo della PEC per ogni scambio di documenti e informazioni con tutti i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica (art.6 CAD);
- \* la pubblicazione nella pagina iniziale del sito web istituzionale dell'indirizzo di PEC a cui può rivolgersi il cittadino per qualsiasi richiesta (art. 54 CAD e art. 34 della legge 69/2009) e l'obbligo di rendere disponibili sul sito per ciascun procedimento le informazioni necessarie per consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini (art. 4 DPCM 6 maggio 2009);
- \* la definizione di modalità di attribuzione della casella di PEC ai propri dipendenti e l'utilizzo della PEC per le comunicazioni e le notificazioni destinate ai dipendenti pubblici (art. 16-bis legge 2/2009 e art. 9 DPCM 6 maggio 2009);
- \* il collegamento del sistema di protocollazione e gestione dei documenti (conforme al DPCM del 31 ottobre 2000) a sistemi idonei a trasmettere e ricevere documenti anche mediante PEC (Circolare n°1/2010 DDI);
- \* la divulgazione dei propri indirizzi di PEC, oltre che sul sito istituzionale, attraverso altri canali di comunicazione con il cittadino (Circolare n°2/2010 DDI).
- L'art. 7 si occupa di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato.

Il comma l'estende al personale non contrattualizzato della P.A. (che comprende, tra l'altro, professori e ricercatori universitari) la previsione dell'invio

telematico, all'INPS che a sua volta lo invia all'amministrazione interessata, della certificazione medica nei casi di assenza per malattia, da parte del medico o della struttura sanitaria che la rilascia.

Il comma 1-bis aggiunge a questo adempimento l'obbligo, per il medico o la struttura sanitaria, di inviare telematicamente la medesima certificazione anche all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore, nel caso in cui quest'ultimo ne faccia espressamente richiesta fornendo all'uopo un valido indirizzo.

Il comma 3 dispone che la certificazione di malattia, necessaria al genitore per fruire dei congedi per malattia dei figli, sia inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale che ha in cura il minore, all'INPS e da questo Istituto inoltrata al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. Pertanto, per poter fruire del congedo per malattia dei figli, il genitore deve comunicare al medico, all'atto della compilazione del certificato, le proprie generalità. Con D.P.C.M., da adottare entro il 30 giugno 2013, saranno adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 3.

L'art. 9 si occupa di documenti informatici, riutilizzazione di dati e documenti delle pubbliche amministrazioni e accessibilità, anche da parte dei soggetti disabili, agli strumenti informatici.

Al comma 1, lettere 0a) e 0b) si precisa che l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Viene inoltre specificato che gli atti per i quali la legge prevede il requisito della forma scritta, ai sensi dell'art. 1350, primo comma, n. 13, c.c. soddisfano comunque tale requisito se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Alla lettera 0c) si introduce la possibilità di apporre sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici un contrassegno, che sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico o verificare la corrispondenza dello stesso alla copia analogica.

Alla lettera a) del comma 1 si modifica l'art. 52 del CAD, stabilendo che l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria, è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni, che pertanto dovranno pubblicare nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.

Al riguardo, il comma 3 dello stesso art. 9 stabilisce che, in sede di prima applicazione, la pubblicazione di tali regolamenti avvenga entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto.

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

Le attività volte ad assicurare l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni si annoverano tra i parametri di valutazione della prestazione dei dirigenti.

La lettera b) del comma 1 dell'art. 9, modificando l'art. 68, comma 3 del CAD, definisce in maniera particolareggiata i dati di tipo aperto.

Il comma 2 chiarisce che per riutilizzo dei dati deve intendersi l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2006, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di consentire il riutilizzo dei dati e che la decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione, salvo diversa previsione di legge o di regolamento. Nell'esercizio di tale potere le pubbliche amministrazioni perseguono la finalità di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

I commi da 4 a 9 dell'art. 9 si occupano dell'accessibilità agli strumenti informatici da parte dei soggetti disabili.

Il comma 4 reca diverse modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici). Si prevede che i datori di lavoro pubblici, per attuare le previsioni relative alle postazioni con strumentazione *hardware* e *software* e tecnologia assistita per il dipendente disabile, provvedano utilizzando le specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico. Si attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di stabilire le specifiche tecniche delle suddette postazioni.

Il comma 6 inserisce il rispetto dei requisiti di accessibilità in varie norme contenute nel D.lgs n. 82/2005 (CAD) volti ad evitare la discriminazione del disabile e indirizzati a agevolare l'accessibilità ai documenti richiesti per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge.

I commi 6-bis e 6-ter sono volti a specificare che la pubblicazione da parte delle amministrazioni nei propri siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale deve essere effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione nonché di accessibilità.

Il comma 7, prevede la pubblicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, nel sito web, degli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente nonché lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, identificando le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge in oggetto.

Il comma 8 prevede che i soggetti interessati che rilevano inadempienze relative all'accessibilità dei servizi erogati devono produrre una formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Nell'ipotesi in cui reputi fondata la segnalazione, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate di provvedere all'adeguamento dei servizi entro un termine non superiore a 90 giorni.

Infine, il comma 9 stabilisce che le attività volte a garantire la pubblicazione, l'accessibilità ed il riutilizzo dei dati, rientrano tra i parametri di valutazione della *performance* dei dirigenti pubblici. Prevede, inoltre, una responsabilità dirigenziale e disciplinare per i dirigenti che non applichino le disposizioni dei commi precedenti, anche nell'ipotesi di mancata pubblicazione degli obiettivi.

L'articolo 9-bis, modificando l'art. 68 del CAD, prevede che l'acquisto di programmi informatici rispetti principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
  - c) software libero o a codice sorgente aperto;
  - d) software fruibile in modalità cloud computing;
  - e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
  - f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Pertanto, prima di procedere all'acquisto, è necessario effettuare una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base di alcuni criteri, che vengono indicati, e solo se risulti l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.

## L'art. 10, commi da 1 a 6, riguarda il fascicolo elettronico dello studente universitario.

Viene previsto che le Università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscano il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente, che serve anche a favorire la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.

Per gli studenti diplomati in Italia a partire dal 2012, il fascicolo dello studente e' alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti.

Le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, anche ai fini del controllo delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

Il comma 7 dispone che, al fine di dare attuazione alla previsione di iscrizione telematica all'università e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti, le università possono accedere, in modalità telematica e secondo quanto indicato dal Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), alle banche dati dell'INPS per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU).

Il comma 8 prevede che le due banche dati citate – l'anagrafe nazionale degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università – rappresentano "banche dati a livello nazionale" realizzate dal MIUR, alle quali accedono le regioni e gli enti locali, in relazione alle proprie competenze.

All'art. 13-ter si promuove una "Carta dei diritti", nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere.

**L'articolo 15** sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Il previgente articolo 5 prevedeva l'effettuazione dei pagamenti spettanti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche.

Il comma 1 del nuovo articolo 5 del CAD dispone che, <u>a partire dal 1º giugno 2013 le pubbliche amministrazioni</u>, le società partecipate da enti pubblici ed i gestori di pubblici servizi <u>sono tenute ad accettare i pagamenti ad essi spettanti anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione</u>.

A tal fine devono pubblicare nei propri siti istituzionali e specificare nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; e i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

Inoltre, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, di carte prepagate o di altri strumenti elettronici di pagamento, le amministrazioni devono avvalersi di prestatori di servizi di pagamento individuati mediante gli strumenti forniti dalla Consip o, eventualmente, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite in base alle previsioni dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Infine, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 15 in esame, è prescritto l'obbligo di avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione da DigitPA (ora confluita nell'Agenzia per l'Italia digitale).

Per le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio, le amministrazioni possono escludere i pagamenti mediante bonifico bancario o postale ma devono consentire i pagamenti tramite le carte di debito, di credito, prepagate.

L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definirà linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

Si prevede che, con decreto interministeriale, si estenderanno le modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili (sono iniziative che abilitano "pagamenti o trasferimenti di denaro tramite telefono cellulare").

Il comma 5-ter, reca una disposizione in tema di firma digitale, attribuendo all'Agenzia per l'Italia digitale competenze in merito alla valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma.

L'art. 16, al comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano comunicare al Ministero della giustizia, entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto, l'indirizzo di PEC presso cui ricevere le comunicazioni e le notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia con gli indirizzi dei posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli UNEP (uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) del Ministero della giustizia.

L'art. 19, al comma 8 prevede che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 163/2006 (tra cui rientrano le Università).

L'art. 33, comma 4-ter, estende alle università, con disciplina sostanzialmente analoga, il particolare meccanismo di garanzia della delegazione di pagamento, già vigente nel nostro ordinamento con riferimento ai contratti di finanziamento a favore degli enti territoriali. Pertanto, le università possono rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti.

Il comma 4-bis mantiene fermo il rispetto del limite massimo alle spese di indebitamento delle università, secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2009, n. 49 (disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240).

L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non

possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

L'articolo 33-bis, disciplina l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del CAD e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. In caso di inadempimento dell'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati, è prevista la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

L'art. 33-quater, reca alcune modifiche alle norme riguardanti le garanzie di buona esecuzione previste dal D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

L'articolo 33-quinquies, proroga fino al 31 dicembre 2013, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

L'art. 33-septies assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di effettuare il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione ed elaborare le linee guida, entro il 30 settembre 2013, finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. Il piano triennale verrà adottato con D.P.C.M. e aggiornato annualmente.

Si definisce CED un sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa.

L'art. 34 comma 27 dispone la soppressione della condizione del valore economico complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui stabilita per l'affidamento diretto da parte di pubbliche amministrazioni delle forniture di beni e servizi strumentali, dall'art. 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 135 del 2012. Il comma 7 del citato art. 4 ha previsto che le pubbliche amministrazioni acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali e ha ammesso l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni . Ai sensi del comma 8, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a

capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house.

Il comma 35 dell'articolo 34 prevede che, per i bandi e gli avvisi delle stazioni appaltanti pubblicati successivamente al 1º gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) siano rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il comma 38 dell'art. 34 definisce "società quotate" le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

L'art. 34-bis comma 4 prevede che, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione), è differito al 31 marzo 2013. Infatti, il comma 8 citato stabilisce che l'organo di indirizzo politico di ciascuna pubblica amministrazione adotta, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 36, comma 5-bis reca alcune modifiche al D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) relative alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, aggiungendo un'ulteriore tipologia di soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 34 del Codice, ovvero le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009. Si potranno applicare, in quanto compatibili le disposizioni concernenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti.

L'art. 38, comma 2, reca modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità prevedendo che non sono considerate attività commerciali a fini IVA le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità.

Per maggiore approfondimento si allega il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE Prof. Francesco De Domenico

Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dettessa Maria Ordile

Settore documentazione e cons. norm.

Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo